

Numero
3601

cl

0

Bellinzona
13 luglio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signore
Cristina Maderni e
Sabrina Gendotti
Deputate al Gran Consiglio

Interrogazione n. 75.22 del 25 maggio 2022

Frontalieri in telelavoro parziale: parificare le soglie fiscali alle soglie di assoggettamento alle assicurazioni sociali?

Signore deputate,

rispondiamo come segue alle domande che ci sono state poste:

1. Ritiene che la possibilità di telelavoro parziale (1 giorno alla settimana) dei frontalieri potrebbe contribuire a risolvere i problemi di traffico tra Chiasso e Lugano?

Il telelavoro permette di diminuire il numero di lavoratori che quotidianamente si spostano per recarsi al lavoro e quindi contribuisce a ridurre il traffico. Ad oggi, il numero di lavoratori residenti in Italia e attivi in Svizzera ammonta a circa 75'000.¹ Partendo dall'ipotesi che i frontalieri lavorino un giorno su cinque giorni lavorativi settimanali in telelavoro, il numero di trasferte dei frontalieri dovrebbe - matematicamente parlando - ridursi del 20%. Tuttavia, la percentuale sarà molto probabilmente inferiore al 20% in quanto i) non tutti i frontalieri tornano quotidianamente dal luogo di lavoro al proprio domicilio in Italia, e ii) diminuisce la possibilità di *car pooling* tra frontalieri (per esempio nel caso in cui due frontalieri dovessero di regola spostarsi insieme in macchina per recarsi al lavoro, ma uno lavora da casa il lunedì, mentre l'altro è in telelavoro il martedì, il numero di trasferte rimarrebbe invariato).

2. Considera che affinché il telelavoro parziale sia davvero considerato uno strumento utilizzabile, gli ambiti fiscali e assicurativi vadano parificati, nel senso di introdurre valori soglia anche a livello fiscale?

L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia sui frontalieri del 1974 ancora in vigore (di seguito "Accordo del 1974")² non prevede alcuna definizione del termine "frontaliere". Secondo la prassi consolidata, un lavoratore residente in un comune italiano di confine che lavora

¹ Dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).

² Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974 (0.642.045.43).

per un datore di lavoro in un Cantone svizzero di confine, deve, per essere qualificato come frontaliere fiscale ai sensi dell'Accordo, fare il pendolare **giornaliero** tra il domicilio e il luogo di lavoro. Il salario del frontaliere fiscale è tassato esclusivamente in Svizzera (e quindi l'Italia esenta tale reddito), che poi versa una compensazione finanziaria (cd. ristori) all'Italia corrispondente al 38.8% delle imposte trattenute.

In caso di telelavoro viene a mancare il requisito del rientro giornaliero, motivo per cui l'Accordo del 1974 non è applicabile e valgono invece i principi previsti dall'art. 15 della Convenzione conclusa tra la Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni (CDI CH-IT).³ L'art. 15 CDI CH-IT si applica inoltre ai lavoratori frontalieri che abitano fuori fascia di confine di 20 chilometri.

In base all'art. 15 par. 1 CDI CH-IT la potestà impositiva è attribuita in via prioritaria allo Stato in cui viene (fisicamente) svolta l'attività dipendente (cd. principio del luogo di lavoro), mentre lo Stato di residenza è tenuto a eliminare la doppia imposizione in applicazione dell'art. 24 CDI CH-IT. Ne consegue che in caso di un frontaliere con un grado di occupazione del 100% che lavora quattro giorni alla settimana in Ticino e un giorno presso il proprio domicilio in Italia, la Svizzera potrebbe tassare solo la parte del salario che si riferisce all'attività svolta sul territorio svizzero, ovvero l'80% del salario. L'Italia invece potrà tassare l'intero salario e concederà un credito d'imposta per le imposte pagate in Svizzera al fine di evitare le doppie imposizioni (art. 24 par. 2 CDI CH-IT). Questa imposizione concorrente comporterebbe un maggior carico fiscale per il frontaliere rispetto al regime fiscale previsto dall'Accordo del 1974.

Il nuovo Accordo sui frontalieri firmato il 23 dicembre 2020 (di seguito "nuovo Accordo"),⁴ recentemente approvato dalle Camere federali - e in attesa di essere ratificato dal Parlamento italiano - dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2023. Il nuovo Accordo prevede all'art. 2 lett. b) che l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:

- i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
- ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
- iii. ritorna, **in linea di principio, quotidianamente** al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei sopracitati punti i. e iii.

Con riferimento al punto iii. dell'art. 2 lett. b), il punto 2 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo sui frontalieri chiarisce che, a condizione che le autorità competenti non decidano diversamente, un lavoratore frontaliere può, per motivi professionali e per un massimo di **45 giorni** in un anno civile, non rientrare quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere.

³ Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 9 marzo 1976 (RS 0.672.945.41).

⁴ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (FF 2021 1919).

Questo limite non comprende i giorni di ferie e di malattia ed è in linea con la disposizione che la Svizzera applica in materia con la Francia e il Liechtenstein.⁵

Il punto 3 del Protocollo aggiuntivo fa riferimento alla possibilità per gli Stati contraenti di consultarsi in caso di sviluppi futuri in materia di telelavoro, al fine di modificare o integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo. Viene inoltre riconosciuta la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura amichevole, in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro. Ne consegue che con il nuovo Accordo viene dato margine di manovra alle autorità fiscali per interpretare il telelavoro nel contesto delle disposizioni del punto 2 e quindi nel contesto della franchigia dei 45 giorni (corrispondente a circa un giorno alla settimana).⁶

Questa interpretazione sarebbe in linea con le disposizioni in ambito della sicurezza sociale, in base alle quali un lavoratore è di regola assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato dove viene esercitata l'attività dipendente.⁷ Solo nel caso in cui il frontaliere dovesse esercitare almeno il 25% della sua attività al suo domicilio in Italia, lo stesso sarebbe assoggettato al regime di sicurezza sociale in Italia.⁸ Pertanto, un giorno di telelavoro alla settimana da parte di un frontaliere non avrebbe alcun impatto sul regime di sicurezza applicabile.

In conclusione, il nuovo Accordo potrebbe già essere interpretato in modo da permettere 45 giorni di telelavoro all'anno (circa 1 giorno di telelavoro alla settimana) senza che il lavoratore perda lo status di frontaliere fiscale, il che renderebbe il telelavoro più flessibile e più attrattivo. Tuttavia, solo la prassi o eventuali consultazioni tra le autorità competenti dimostreranno se tale interpretazione verrà effettivamente condivisa sia dalla Svizzera sia dall'Italia o se, un domani, sarà necessaria un'ulteriore precisazione tramite un Accordo amichevole.

Infine, oltre al trattamento fiscale dei frontalieri saranno da considerare altri criteri o rischi che incidono sull'attrattività del telelavoro. Un datore di lavoro svizzero, al fine di evitare un rischio di stabile organizzazione in Italia in seguito alla presenza di un suo collaboratore che lavora presso il proprio domicilio, potrebbe non permettere il telelavoro ai frontalieri.

3. È disposto a intervenire presso le Autorità federali, come ha fatto il Consiglio di Stato di Ginevra, affinché la Confederazione ricerchi in tempi rapidi con l'Italia una soluzione durevole per il telelavoro parziale dei frontalieri nel senso di introdurre un limite (1 giorno alla settimana) entro il quale il telelavoro non comporta conseguenze sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri italiani?

La Divisione delle Contribuzioni è in contatto permanente con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Al momento sono in corso trattative tra le

⁵ Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione di un Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio dell'11 agosto 2021, p. 10 (FF 2021 1917).

⁶ Messaggio del Consiglio federale, op. cit.

⁷ Art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1).

⁸ Art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) e art. 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11).

autorità competenti di entrambi gli Stati ai fini dell'interpretazione del nuovo Accordo. Fintanto che sono in corso queste trattative e rimane pendente la ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia, riteniamo che non sia opportuno intervenire presso le autorità federali per sollecitare l'apertura di un ulteriore tavolo di lavoro; ulteriori negoziazioni potrebbero allungare le tempistiche per le trattative in corso e la probabilità di trovare un accordo in tempi rapidi – come dimostrano le lunghe negoziazioni tra i due Stati in passato – è piuttosto remota.

Comunque, la necessità di regolare il telelavoro è riconosciuta dalla SFI e con il nuovo Accordo viene creata una base legale per interpretare detto accordo alla luce del telelavoro tramite un accordo amichevole tra le autorità competenti. Tuttavia, per un accordo amichevole ci vogliono sempre due parti; pertanto sarebbe necessario promuovere la regolamentazione del telelavoro dei frontalieri a livello politico anche in Italia (per esempio tramite le Regioni di confine, enti sindacali o altre Associazioni di categoria).

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Vogliate gradire, signore deputate, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri